

Spett.le Comune di CETO
Ill.mo Sig. Sindaco

**PARERE DEL REVISORE SUL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA'
DEL DEBITO FUORI BILANCIO E CONTESTUALE VARIAZIONE DI BILANCIO**

Il sottoscritto Dott. Sbaraini Rinaldo, Revisore del Comune di Ceto, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 04/11/2022;

Preso Atto della Sentenza n. 2875/2025 resa dal tribunale di Brescia in data 02/07/2025 nella causa civile R.G. n. 1266/2019 e pubblicata il 07/07/2025 (acclarata al protocollo dell'Ente il 10/07/2025 al n. 5225), con la quale la stessa:

- condanna il Comune di Ceto a pagare all'Unione dei Comuni la somma di €. 72.916,68 per i servizi resi oltre interessi legali (€. 7.802,08) per un totale di €. 80.718,76;
- condanna il Comune di Ceto a rimborsare all'Unione dei Comuni le spese di giudizio che liquida in €. 20.577,97.
- condanna il Comune di Ceto a rimborsare all'Unione dei Comuni le spese relative alla CTU quota 50% di €. 5.052,79 oltre interessi legali per un totale di €. 5.528,76

Considerato che la somma inerente la remunerazione dei servizi resi ed oggetto di contenzioso, complessivamente ammontante ad €. 72.916,68, era stata a suo tempo regolarmente impegnata con dedicati atti dei competenti Responsabili di Servizio e, pertanto, non oggetto di relativo accantonamento a Fondo Rischi per contenzioso.

Richiamato, a tal proposito, il principio applicato 4/2, punto 5.2 n.3 lett. h, del D.lgs. n. 118/2011 il quale testualmente recita:

- h) nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. **Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.***

Atteso che il debito da riconoscere e finanziare, quindi, è solamente quello corrispondente alle somme non già precedentemente oggetto di impegno da parte dell'Ente, così determinato - sulla scorta di quanto previsto dal succitato principio applicato 4/2, punto 5.2 n.3 lett. h, del D.lgs. n. 118/2011 e di quanto assunto dalla giurisprudenza a tal proposito (*ex multis*, Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania, deliberazione n.249/2017) - nell'importo e nelle voci riportate nel dispositivo della predetta Sentenza n. 2875/2025 del Tribunale di Brescia, complessivamente pari ad €. 33.908,81 e di seguito dettagliatamente rappresentate:

1. Spese per interessi legali: €. 7.802,08;
2. Spese di lite: liquidate in €. 20.577,97 comprensive di iva e cassa previdenziale;
3. Spese CTU: €. 5.528,76.

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 346 del 10/09/2025, avente ad oggetto “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ E RIPIANO, AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D. LGS. N. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI €. 33.908,81 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027. ”, con la quale viene disposto il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza sopra menzionata.

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che l’organo di revisione esprima un propedeutico parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni.

Considerato che il debito fuori bilancio qui oggetto d’interesse:

- è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 194 comma 1 lett. A) del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che “Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive...”;
- è finanziato e ripianato attraverso l’utilizzo delle risorse finanziarie stanziato nel fondo contenzioso prudentemente accantonato e da parte di fondo contenzioso stanziato nel bilancio 2025.

Atteso che, in caso di sentenza di condanna non è ravvisabile alcuna discrezionalità nell’organo competente al riconoscimento considerato che la fattispecie in parola, a differenza di tutte altre, presenta la peculiarità di non comportare alcun margine di discrezionalità in capo all’Organo consiliare nel valutare, in sede di riconoscimento, l’an della regolarizzazione e il quantum del debito, poiché l’entità dello stesso è stabilita nella misura indicata dall’autorità giudiziaria (ex multis SS.RR. sentenza n.12/2007/QM). L’orientamento giurisprudenziale consolidato ha acclarato che la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non attiene, quindi, al profilo della legittimità – poiché già dedotto in sede giudiziale.

Esaminata la contestuale variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027 e preso atto che tale spesa è finanziata in parte mediante ricorso alle risorse appositamente stanziato al Fondo Rischi Contenzioso dell’Ente (€. 9.965,06) ed in parte mediante risorse appositamente stanziato al Fondo Rischi Contenzioso dell’Ente del bilancio 2025 (€. 23.943,75).

Verificato il mantenimento degli equilibri di Bilancio ed il pareggio finanziario ai sensi dell’art. 162 del D. Lgs. N. 267/2000, secondo lo schema sotto riportato, riguardante il bilancio di previsione 2025-2027:

ESERCIZIO 2025:

PARTE CORRENTE		
ENTRATE CORRENTI		
Maggiori entrate	€	-
Minori entrate	€	-
	€	-
SPESE CORRENTI		
Maggiori spese	€	9.965,06
Minori spese	€	-
	€	9.965,06
SALDO DI PARTE CORRENTE	-€	9.965,06
PARTE CONTO CAPITALE		
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
Maggiori entrate	€	-
Minori entrate	€	-
	€	-
SPESE IN CONTO CAPITALE		
Maggiori spese	€	-
Minori spese	€	-
	€	-
SALDO IN CONTO CAPITALE	€	-
Avanzo d'amministraz. applicato	€	9.965,06
SALDO FINALE	€	-

Accertate:

- la congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni a copertura finanziaria dello stanziamento di spesa destinato al finanziamento del debito fuori bilancio;
- il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai rispettivi responsabili.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Revisore esprime **parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 279 del 17/07/2025, avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ E RIPIANO, AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D. LGS. N. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI €. 44.942,66 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027".

Ceto (Bs), 16/09/2025

IL REVISORE DEI CONTI
F.to Dott. Sbaraini Rinaldo